



REGIONE PIEMONTE  
**COMUNE DI SILLAVENGO**  
(PROVINCIA DI NOVARA)

---

**VARIANTE PARZIALE N. 01/2014 AL PRGC**  
AI SENSI DELL'ART.17 – COMMA 5° – L.R.56/77

**ADOZIONE**

**STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
**MODIFICATE**

Elab. **B**

*Ufficio Tecnico Unione Bassa Sesia*  
*Il Responsabile del Servizio*  
**Arch. Adriano Fontaneto**

Il Sindaco:

Il Responsabile del procedimento:

Aprile 2014

## Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici

1 Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione.

2 La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta:

a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione delle Aree di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento n. 15/R/2006 che si richiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia:

- Zona di tutela assoluta, di forma circolare con raggio 10 metri: è la porzione di territorio più interna immediatamente circostante l'opera di captazione. Tale area è inedificabile. Per essa valgono le disposizioni dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 15/R/2006.

- Zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata di forma sub-ellittica dimensionate rispettivamente sulla base all'isocrona a 60 giorni e a 180 giorni: in queste zone, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R/2006, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione dei fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

d) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B (del citato Regolamento regionale);

e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'apertura di cave;

h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di perforazioni del suolo;

i) la gestione di rifiuti;

j) lo stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose o sostanze radioattive;

k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;

m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali;  
o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

Nella zona di rispetto ristretta, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R/2006, sono comunque vietati:

- a) la stabulazione di bestiame;
- b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione delle piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possono interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

Nella zona di rispetto allargata sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 - 4 e 5 dell'art. 6, del Regolamento regionale n. 15/R/2006.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R recante " Disciplina delle Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

- b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni;  
m  
20,00 da centraline di riduzione pressione.
- c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw, m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV.  
All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nullaosta da allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso

di costruire.

Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente.

- 3 All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione:
  - a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela;
  - b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi;
  - c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili;
  - d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, [di cui all'art. 6, comma 1 del Regolamento regionale n. 15/R/2006, per le aree ricadenti nelle zone di rispetto del pozzo acquedottistico.](#)
  
- 4 Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse. [Per gli edifici esistenti posti all'interno delle Aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico valgono le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera a\).](#)
  
- 5
  
- 6 Il rilascio del permesso di costruire per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza.
  
- 7 Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.